

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1218-A**RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE**

(TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE)

(RELATORE COLASANTO)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PINO, BERTI, CAPALOZZA, CERABONA, GIOLITTI, GULLO,
IMPERIALE, JACOPONI, LACONI, PAJETTA GIULIANO, POLANO,
SERBANDINI, SMITH***Annunziata il 5 aprile 1950*

· Concessione di biglietti di viaggio a prezzo ridotto
per gli scrittori e gli autori

Presentata alla Presidenza il 4 giugno 1952

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato presenta il bilancio ordinario ancora fortemente passivo, tanto che, pur ridotto rispetto ai precedenti esercizi, per il 1952-53 prevede un *deficit* di lire 36.828.700.000.

Questa situazione si ripercuote dolorosamente nella economia generale del Paese, inceppa il rapido ampliamento ed ammodernamento degli impianti fissi e del materiale mobile, incide nelle possibilità di soddisfacimento delle legittime esigenze del personale ferroviario.

Innegabilmente questo *deficit* sarebbe notevolmente ridotto, e potrebbe anche sparire, se le ferrovie dello Stato percepissero da tutti i propri utenti, fossero anche le Amministrazioni statali, l'importo normale delle prestazioni che esse ferrovie danno.

Si lamenta invece un'eccessiva larghezza nelle concessioni di viaggio gratuite od a tariffa ridotta. E ciò per agevolare particolari gruppi di cittadini e non per criteri di convenienza economica della stessa Amministrazione ferroviaria, come potrebbe verificarsi nel caso in cui determinate riduzioni di tariffe potrebbero attivare, aumentare o recuperare particolari correnti di traffico, con un incremento delle entrate superiore alle maggiori spese eventualmente derivanti da tali incrementi.

Sembra quindi opportuno non allargare ulteriormente i benefici che vengono concessi a gruppi privilegiati, a spese dell'intera collettività nazionale, fra cui i lavoratori delle categorie più disagiate. È tempo di considerare che le passività delle ferrovie dello Stato sono pagate, con tasse dirette od

indirette, anche dai braccianti agricoli del sud, dai disoccupati e da tanti altri che hanno viaggiato o viaggeranno solo in dipendenza del loro servizio militare obbligatorio.

Il richiamo, fatto dagli onorevoli proponenti alle agevolazioni concesse ai giornalisti professionisti non può essere invocato pel caso in esame. I giornalisti godono per loro di 24 scontrini annui di corsa semplice a tariffa ridotta del 70 per cento e di 4 scontrini di corsa semplice a tariffa ridotta del 50 per cento per ciascun membro della famiglia.

Questa concessione data dal 1908, è stata ininterrottamente mantenuta, grava sulla Amministrazione ferroviaria per quasi 500 milioni di lire annue, e non è stata mai allargata sino al punto che recentemente si è negata persino ai direttori amministrativi dei maggiori quotidiani.

Il giornalista deve viaggiare per assolvere il suo compito specifico e la collettività ha

innegabile interesse di agevolarlo nella attività informativa facilitandogli i frequenti spostamenti.

Non così per gli autori e scrittori, i cui viaggi per ragioni professionali rispondono prevalentemente ad esigenze culturali individuali, non sempre direttamente collegate all'interesse pubblico come quelle dei giornalisti.

Per questi motivi la vostra VIII Commissione ha espresso parere sfavorevole a questa proposta di legge.

Stante detto parere non si ritiene necessario addentrarsi nell'esame degli articoli per quanto possa concernere tanto la maggiore o minore estensione che le modalità per fruire delle concessioni in esame.

Si propone alla Camera di respingere la proposta.

COLASANTO, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli scrittori italiani, che facciano di questa attività la loro professione esclusiva e retribuita e siano iscritti alla Cassa nazionale assistenza e previdenza tra scrittori italiani, sono concessi annualmente ventiquattro biglietti di sola andata a tariffa ridotta del settanta per cento e quattro biglietti di sola andata a tariffa ordinaria differenziale a metà prezzo per i singoli membri della famiglia.

Identico trattamento è concesso agli autori italiani, che facciano di questa attività la loro professione esclusiva e retribuita e siano iscritti alla Cassa nazionale assistenza e previdenza autori italiani.

ART. 2.

In applicazione al disposto dell'articolo precedente, tanto la Cassa nazionale assistenza e previdenza tra scrittori italiani che la Cassa nazionale assistenza e previdenza autori italiani, all'inizio di ogni anno, ed in ogni caso non oltre il 31 marzo, dovranno inviare alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, l'elenco completo dei propri iscritti specificando, in riferimento al disposto del successivo articolo 3 della presente legge, quali sono gli aventi diritto alla concessione.

Alla stessa Direzione generale delle ferrovie dello Stato dovranno pure inviare le loro domande, debitamente corredate, gli scrittori e gli autori, regolarmente iscritti alle rispettive Casse nazionali, che abbiano il requisito di cui al successivo articolo 3 e che desiderino fruire della concessione.

ART. 3.

Sono ammessi a godere della concessione soltanto gli scrittori e gli autori che siano iscritti da almeno un anno alle rispettive Casse nazionali e siano al corrente con il pagamento delle quote.

ART. 4.

Le domande, avanzate dagli interessati alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, dovranno:

a) contenere le generalità complete e l'indirizzo del richiedente;

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) specificare se esso desidera valersi della concessione per i propri familiari ed elencare in modo preciso per quali, indicandone le rispettive generalità;

c) precisare, se esso è già in possesso oppure no dell'apposita tessera di riconoscimento, e nel caso affermativo riportarne il numero;

d) precisare presso quale stazione delle ferrovie dello Stato o presso quale agenzia autorizzata, l'interessato desidera ritirare il libretto di scontrini e l'eventuale tessera di riconoscimento;

e) essere infine corredate dei documenti che seguono:

1°) certificato rilasciato dalla rispettiva Cassa nazionale, attestante che l'interessato si trova nelle condizioni sancite dall'articolo 3;

2°) certificato di stato di famiglia redatto nei modi e termini di legge, e questo solo nel caso che il richiedente desideri fruire anche della concessione per i propri familiari;

3°) due fotografie formato tessera, controfirmate dall'interessato, ove questi non sia già in possesso della relativa tessera di riconoscimento.

ART. 5.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato, ricevute le domande con le notizie ed i documenti giustificativi ed eseguiti sulla scorta dell'elenco gli opportuni controlli, salva la facoltà di ogni altro legale accertamento, rilascerà agli aventi titolo un blocchetto contenente ventiquattro scontrini, ciascuno dei quali darà diritto allo scrittore o all'autore di effettuare un viaggio di sola andata nella classe che egli sceglierà, con il pagamento delle tasse a tariffa ridotta del settanta per cento.

Rilascerà anche per coloro che ne fossero sprovvisti, e dietro loro richiesta, una tessera di riconoscimento, applicandovi una delle due fotografie inviate dall'interessato e trattando l'altra agli atti.

La tessera di riconoscimento, la copertina del libretto ed i relativi scontrini, per essere validi, dovranno portare il timbro a secco della Direzione generale suddetta.

Gli ammessi alla concessione, all'atto del ritiro del libretto di scontrini e della eventuale tessera di riconoscimento, dovranno versare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a titolo rimborso spese, lire 120 per il libretto di 24 scontrini e lire 100 per la tessera di riconoscimento,

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 6.

I membri della famiglia degli scrittori e degli autori che possono fruire delle concessioni ammesse dalla presente legge sono i seguenti:

- a) moglie;
- b) figli celibi fino ai 25 anni;
- c) figlie nubili e vedove, purchè queste ultime siano conviventi con lo scrittore o l'autore, ed a suo carico;
- d) genitori, se conviventi;
- e) fratelli minorenni e sorelle nubili di scrittori ed autori non ammogliati, purchè con loro conviventi ed a loro carico.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato, rilevato dalla domanda e dai documenti giustificativi di cui all'articolo 4 le generalità ed il titolo dei familiari sopra specificati ed accertata la legittimità della richiesta, darà corso alla emissione dei relativi scontrini, costituiti dalla matrice e da un tagliando. Essi saranno emessi senza specificazione della classe, affinchè questa possa essere stabilita dal beneficiario a sua scelta, ma dovranno portare l'indicazione del nome di quest'ultimo, quella della sua tessera di riconoscimento quale titolare della concessione, ed ancora quella delle generalità di ciascuna delle persone di famiglia che debbono viaggiare ed alla quale lo scontrino stesso si riferisce.

ART. 7.

Per fare uso di ciascuno dei 24 scontrini, il beneficiario titolare, prima di presentarlo alla biglietteria, dovrà riempire matrice e tagliando, con indicazione della classe, del percorso, della data, ed apponendo sul tagliando stesso la propria firma.

Per fare uso di ciascuno degli scontrini per i familiari, il titolare beneficiario, prima di farlo presentare alla biglietteria, dovrà completarlo con l'indicazione della classe e con la propria firma in calce.

ART. 8

I biglietti di cui alla presente concessione saranno validi per la via chilometricamente più breve, e per le deviazioni ammesse per i viaggiatori ordinari.

Essi hanno la validità di 20 giorni, scadono alla mezzanotte del ventesimo giorno da quello del rilascio, esso compreso, e per tutto il resto sono soggetti alle seguenti norme dei biglietti a tariffa ridotta serie C:

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

a) scadenza alla data fissa improrogabile del 13 marzo dell'anno successivo a quello della emissione;

b) diritto a cinque fermate intermedie, la cui durata, entro i limiti della validità del biglietto, può essere stabilita a volontà del viaggiatore. L'uso di essi non è subordinato ad alcuna speciale formalità.

ART. 9.

Non è assolutamente ammesso il rilascio dei duplicati dei libretti, dei biglietti per un solo viaggio a tariffa ridotta del settanta per cento e dei biglietti per le persone di famiglia smarriti o trafugati.